



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA - Via Cesare Balbo, 43 - ☎ (06) 47824328 - 📠 Fax (06) 47886945

e-mail: unscp@corelli.nexus.it

Il Presidente

**Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Unioni Regionali
Ai Segretari delle Unioni Provinciali
Ai Componenti dei CC. di AA. dell'AGES
LORO SEDI**

**Oggetto: XVIII° Congresso Nazionale – CONVOCAZIONE per i giorni 11 e 12
gennaio 2007 - a Roma, Campidoglio, sala della Protomoteca.**

Cari colleghi,

a rettifica di quanto preannunciato con la nota del 20 luglio c.a., comunico che alla luce delle considerazioni rappresentate dalla segretaria e fatte proprio dal Consiglio Nazionale tenuto a Bastia Umbra (Perugia) lo scorso 26 ottobre, il **congresso ipotizzato per il 10-12 novembre prossimo, è spostato di qualche mese** per consentire a noi tutti di avere qualche chiarezza rispetto al quadro istituzionale complessivo, allo stato particolarmente fluido, che potrà offrire spunti di riflessione solo a seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 2007 ed alla definizione delle linee guida del nuovo "codice delle autonomie".

Per questi motivi, si è stabilito che la celebrazione del **XVIII° CONGRESSO dell'UNIONE, avvenga a Roma, in Campidoglio, nella sala della Protomoteca nei giorni 11 (giovedì) e 12 (venerdì) gennaio 2007.**

Adempiendo all'incombenza impostami dal ruolo, pertanto, formalmente convoco il Congresso, nel luogo e nella data prima indicati.

Qualora i quadri regionali e provinciali, non abbiano provveduto a quanto richiesto nella nota che preannunciava il Congresso, è necessario che entro la fine di novembre provvedano a svolgere gli adempimenti, previsti dalle norme statutarie e regolamentari, che di seguito si ripetono:

Il congresso nazionale, come sopra convocato per l'11 e 12 gennaio 2007, deve essere costituito dagli Organi direttivi nazionali uscenti e dai :

- a) Segretari delle unioni provinciali;
- b) Segretari delle unioni regionali;
- c) Componenti in carica dei Cda dell'Agenzia nazionale e delle sezioni regionali, eletti nelle liste dell'Unione;

d) Delegati dalle Assemblee provinciali nominati di volta in volta, col criterio della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi ed al numero degli iscritti;

Le assemblee provinciali (*se non hanno già provveduto nei mesi scorsi*) dovranno riunirsi per procedere alla nomina dei delegati, di cui alla precedente lettera d), con il criterio della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi e degli iscritti e nel numero stabilito.

All'elezione si provvede con il sistema proporzionale per consentire la rappresentanza di tutte le istanze di base.

Ad ogni Unione provinciale spetta un delegato:

- a) per ogni 10 iscritti;
- b) per ogni 50 sedi di Segreteria comunale o provinciale o consorziale esistenti nella Provincia;
- c) in caso di superamento del rapporto del 50 % tra il numero degli iscritti e delle sedi.

Il numero dei delegati è arrotondato all'unità intera superiore secondo criteri matematici.

La percentuale di cui al precedente comma 2, lettera c, è ridotta al 30% per le Province con meno di 15 sedi.

Anche i Congressi regionali devono essere convocati, con congruo anticipo rispetto al Congresso nazionale, per consentire il rinnovo degli Organi locali alle scadenze statutarie e per proporre agli organi nazionali la linea sindacale.

Si rammenta che i Congressi Regionali sono costituiti, oltre che dai Segretari regionali e provinciali, da tutti i componenti, residenti nella Regione, del Consiglio Nazionale, degli altri Organismi nazionali e dai delegati delle Unioni provinciali nominati di volta in volta dalle Assemblee, col criterio della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi e degli iscritti e nel numero stabilito dall'art. 16 del Regolamento.

All'elezione dei delegati si provvede con il sistema proporzionale.

In sede di congresso sarà effettuata la verifica dei poteri che, riferita alla media degli iscritti all'Unione nel periodo intercorrente tra il precedente ed il successivo, consentirà di determinare il numero dei delegati.

Il periodo di riferimento è rappresentato quindi dalla media degli iscritti calcolati per il **triennio 2003/2005**, avendo riguardo alla data di convocazione del congresso.

In particolare **la Segreteria nazionale** almeno 15 giorni prima della data del Congresso nazionale previo riscontro della regolarità dei singoli versamenti certificati dal tesoriere, dovrà procedere alla verifica dei poteri congressuali.

A tal fine entro 30 giorni dalla data fissata per l'inizio del Congresso nazionale i Segretari delle Unioni provinciali invieranno alla Segreteria nazionale:

- a) copia del bollettino di versamento alla Tesoreria nazionale delle quote sindacali riferite e riservate alle attività degli organismi nazionali(*);
- b) elenco nominativo degli iscritti per ciascuno degli anni 2003 - 2004 e 2005;
- c) il numero delle sedi della Provincia ripartito per classi e fasce per ciascuno degli anni 2003 - 2004 e 2005;
- d) l'elenco nominativo dei delegati spettanti ed eletti dalla Unione provinciale.

Per effetto del nuovo sistema in vigore dal 2005 la ricevuta del versamento di riscossione dei contributi associativi dovrà essere prodotta dal Segretario regionale e, se unica, dovrà essere accompagnata da un'attestazione di riparto dell' importo riferito a ciascuna provincia.

Si rammentano di seguito le quote dovute :

(*) QUOTE ASSOCIATIVE E CRITERI DI RIPARTO

Le quote associative sono versate dagli Enti delegati dagli iscritti sui conti correnti accesi dai segretari regionali, che provvederanno al riparto secondo i seguenti parametri :

Unscp Nazionale	50%
Unscp Regionale	20%
Unscp Provinciale	30%

Quote associative dall'1/1/2005

Fasce stipendiali	Quota ass.(0,40%)
C : Enti fino a 3000 ab	€ 95
B1 : " 3001-10000 ab	€ 124
B2 : " fino a 65000 ab	€155
A1: " fino a 250000 ab	€ 180
A2: " oltre 250000 ab	€225
A3: " enti metropolitani	€252

P.S. – Ove non fossero stati effettuati i dovuti versamenti nel triennio considerato i Segretari regionali dovranno provvedere a determinare l' importo dei contributi considerando le quote previgenti che per l'anno 2004 e 2005 erano le seguenti

SEGRETARIO FASCIA C	€ 129 arr.
SEGRETARIO FASCIA B1	€ 160 arr.
SEGRETARIO FASCIA B2	€ 191 arr.
SEGRETARIO FASCIA A1	€ 217 arr.
SEGRETARIO FASCIA A2	€ 264 arr.
SEGRETARIO FASCIA A3(Metropoli)	€ 289 arr.

E' importante che nel tempo che ci separa dal Congresso i responsabili delle Unioni regionali e provinciali intensifichino la loro azione allo scopo di coinvolgere il maggior numero di colleghi, perché solo con una forte adesione al nostro sindacato potremo superare gli ostacoli che, da più parti, vengono frapposti anche all'ottenimento del rispetto dei diritti e per affermare con maggiore puntualità il nostro ruolo.

Lavoriamo tutti insieme per consentire la migliore riuscita del congresso, nell'interesse di tutta la categoria, perché, non è male ricordare, è sempre l'Unione che, con senso di responsabilità, deve farsi carico anche di quei problemi che, coinvolgendo le Autonomie Locali, si riflettono sul ruolo e le funzioni del Segretario che, grazie alle nostre idee ed alla nostra esperienza, come l'araba fenice, potrà rinascere nella nuova figura che da molti viene invocata e che meglio può servire agli Enti locali.

In attesa dell'incontro, invio a tutti i più cordiali e sinceri auguri di buon lavoro, facendo presente che altri aspetti logistici ed il programma dettagliato della manifestazione Vi saranno comunicati con sufficiente anticipo.

Roma, 30 ottobre 2006

IL PRESIDENTE
Edoardo SORTINO

UNIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALE
PROVINCIA DI _____

CONGRESSO DELL'11 e 12 gennaio 2007

SCHEDA IDENTIFICATIVA

1) Le sedi di segreteria (compresa l'amministrazione provinciale), certificate dalla Sezione Regionale dell'Agenzia sono

a) anno 2003 n. _____

b) anno 2004 n. _____

c) anno 2005 n. _____

=====

media dei tre anni _____

2) I segretari in servizio in provincia sono:

a) anno 2003 n. _____

b) anno 2004 n. _____

c) anno 2005 n. _____

=====

media dei tre anni _____

3) Gli iscritti all'Unione sono

a) anno 2003 n. _____

b) anno 2004 n. _____

c) anno 2005 n. _____

...=====

media dei tre anni _____

4) in base allo statuto ed al regolamento di attuazione vigenti a questa Unione Provinciale spettano n. ____ delegati, così calcolati:

a) n. _____ in rapporto agli iscritti (uno ogni 10 iscritti – media dei tre anni);

b) n. _____ in rapporto alle sedi (uno ogni 50 sedi, media dei tre anni);

c) n. _____ per il superamento del rapporto del 50% fra gli iscritti e le sedi (media dei tre anni – per le province con meno di 15 sedi la percentuale è del 30%;

d) n. _____ di diritto (componenti organi nazionali, segretario regionale, segretario provinciale).

L'elenco dei delegati della provincia è il seguente:

1)

2)

3)

.....

Supplente _____

_____, data _____

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Si allegano le dichiarazioni relative al calcolo dei versamenti per gli anni 2003, 2004 e 2005

CALCOLO QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2005

1) Segretari di fascia C	n. ____ per euro 47,5 = euro _____	
2) Segretari di Fascia B1	n. ____ per euro 62,0 = euro _____	
3) Segretari di Fascia B2	n. ____ per euro 77,5 = euro _____	
4) Segretari di Fascia Ai	n. ____ per euro 90,0= euro _____	
5) Segretari di Fascia A2	n.. ____ per euro 112,5= euro _____	
6) Segretari di Fascia A3	n. ____ per euro 126.0 = euro _____	
=====		
Totale		euro _____

Quote associative dall' 1/1/2005

Fasce stipendiali	Quota ass.(0,40%)
C : Enti fino a 3000 ab	€ 95
B1 : " 3001-10000 ab	€ 124
B2 : " fino a 65000 ab	€155
A1: " fino a 250000 ab	€ 180
A2: " oltre 250000 ab	€225
A3: " enti metropolitani	€252

CALCOLO QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2004

1) Segretari di fascia C	n. ____ per euro 64,5 = euro _____	
2) Segretari Fascia B1	n. ____ per euro 80,0 = euro _____	
3) Segretari Fascia B2	n. ____ per euro 95,5 = euro _____	
4) Segretari Fascia A1	n. ____ per euro 108,5= euro _____	
5) Segretari Fascia A2	n.. ____ per euro 132,0= euro _____	
6) Segretari Fascia A3	n. ____ per euro 144.5= euro _____	
=====		
Totale		euro _____

Quote associative dall' 1/1/2004

SEGRETARIO FASCIA C	€ 129 arr.
SEGRETARIO FASCIA B1	€ 160 arr.
SEGRETARIO FASCIA B2	€ 191 arr.
SEGRETARIO FASCIA A1	€ 217 arr.
SEGRETARIO FASCIA A2	€ 264 arr.
SEGRETARIO FASCIA A3(Metropoli)	€ 289 arr.

CALCOLO QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2003

1) Segretari di fascia C	n. ____ per euro	64,5 = euro _____
2) Segretari Fascia B1	n. ____ per euro	80,0 = euro _____
3) Segretari Fascia B2	n. ____ per euro	95,5 = euro _____
4) Segretari Fascia A1	n. ____ per euro	108,5= euro _____
5) Segretari Fascia A2	n.. ____ per euro	132,0= euro _____
6) Segretari Fascia A3	n. ____ per euro	144.5= euro _____
		=====
Totale		= euro _____

Quote associative dall' 1/1/2003

SEGRETARIO FASCIA C	€ 129 arr.
SEGRETARIO FASCIA B1	€ 160 arr.
SEGRETARIO FASCIA B2	€ 191 arr.
SEGRETARIO FASCIA A1	€ 217 arr.
SEGRETARIO FASCIA A2	€ 264 arr.
SEGRETARIO FASCIA A3(Metropoli)	€ 289 arr.

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Estratto dello **Statuto**

Approvato dal Congresso Nazionale 27 marzo 1988

Modificato nei Congressi del 20 aprile 1991, 30 aprile 1994, 10 ottobre 1997, 23 marzo 2001 ed ulteriormente modificato dal Congresso il 20 GIUGNO 2003

Art. 6

Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Unione.
1. Il Congresso è convocato almeno una volta ogni tre anni e può essere convocato in sede straordinaria in qualsiasi momento, su richiesta di almeno 20 Unioni provinciali o di cinque Unioni regionali o per deliberazione del Consiglio nazionale.

Art. 7

Congresso - competenza

1. Il Congresso nazionale determina la linea sindacale, nomina il Consiglio nazionale, e gli altri organi di cui all'art. 5, salvo che, negli articoli seguenti, non sia diversamente disciplinato, delibera sulle modifiche dello statuto e sugli argomenti di carattere generale riguardanti la categoria.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente almeno la metà degli aventi diritto, purché rappresentino almeno la metà delle Unioni provinciali.
2. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, con votazione palese.
3. Con le stesse modalità di nomina il Congresso può provvedere alla revoca degli Organi che ha provveduto ad eleggere.

Art. 8

Congresso - composizione

1. Il Congresso nazionale è costituito:
 - a) dai Segretari delle Unioni provinciali;
 - b) dai Segretari delle Unioni regionali;
 - c) dai componenti in carica dei Consigli di Amministrazione dell'Agenzia nazionale e delle Sezioni regionali, eletti nelle liste dell'Unione;
 - d) dai delegati delle Assemblee provinciali nominati di volta in volta, col criterio della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi e degli iscritti.
2. Per la determinazione dei delegati delle Unioni provinciali di cui alla precedente lettera c) si seguono le norme contenute nel Regolamento attuativo del presente Statuto.
3. Fanno parte, di diritto, del Congresso gli Organi direttivi nazionali, uscenti.

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Estratto del **REGOLAMENTO**

di attuazione dello Statuto

Approvato dal Congresso Nazionale 27 marzo 1988

*Modificato nei Congressi del 20 aprile 1991, 30 aprile 1994, 10 ottobre 1997,
23 marzo 2001 ed ulteriormente modificato dal Congresso il 20 GIUGNO 2003*

CAPO II - Congresso nazionale

Art. 2

Delegati congressuali

1. Il Congresso nazionale dell'Unione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, è costituito oltre che dai Segretari delle Unioni provinciali e regionali, dai componenti di diritto e dai delegati delle Unioni provinciali nominati di volta in volta dalle Assemblee, col criterio della rappresentanza proporzionale al numero delle sedi e degli iscritti e nel numero stabilito al seguente comma. All'elezione si provvede con sistema proporzionale per consentire la rappresentanza di tutte le istanze di base.
2. Ad ogni Unione provinciale spetta un delegato:
 - a) per ogni 10 iscritti;
 - b) per ogni 50 sedi di Segreteria comunale o provinciale o consorziale esistenti nella Provincia;
 - c) in caso di superamento del rapporto del 50 % tra il numero degli iscritti e delle sedi.

Il numero dei delegati è arrotondato all'unità intera superiore secondo criteri matematici.

3. La percentuale di cui al precedente comma 2, lettera c, è ridotta al 30% per le Province con meno di 15 sedi.
4. La verifica dei "poteri" è riferita alla media degli iscritti all'Unione nel periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

Art. 3

Verifica poteri

1. La determinazione dei delegati previsti nell'articolo precedente avviene secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi commi.
2. Entro 30 giorni dalla data fissata per l'inizio del Congresso nazionale i Segretari delle Unioni provinciali inviano alla Segreteria nazionale:
 - a) copia del bollettino di versamento alla Tesoreria nazionale delle quote sindacali riferite e riservate alle attività degli organismi nazionali;
 - b) elenco nominativo degli iscritti dell'anno precedente;
 - c) il numero delle sedi della Provincia ripartito per classi e fasce;
 - d) l'elenco nominativo dei delegati spettanti ed eletti dalla Unione provinciale.

3. Almeno 15 giorni prima della data del Congresso nazionale la Segreteria nazionale, previo riscontro della regolarità dei singoli versamenti certificati dal tesoriere, procede alla verifica dei poteri congressuali.

Art. 4

Lavori congressuali

1. Il Congresso viene convocato dal Presidente nazionale dell'Unione, almeno tre mesi prima della data fissata per il suo svolgimento e della convocazione deve esserne data formale comunicazione alle Segreterie delle Unioni provinciali e regionali.

2. I lavori del Congresso nazionale sono articolati in due fasi:

- a) alla prima, con carattere celebrativo e promozionale, potranno partecipare tutti gli iscritti all'Unione e colleghi non iscritti, autorità e cittadini in genere.
- b) alla seconda, di ordine strategico, organizzativo e deliberativo, ferma la possibilità di accesso alla sala, in apposito spazio riservato, al pubblico, parteciperanno con diritto di voto i soggetti previsti dall'art. 8 dello Statuto. A tale scopo la Presidenza del Congresso avvalendosi della Segreteria amministrativa, assicura il tassativo rispetto delle prescrizioni citate anche predisponendo idoneo servizio d'ordine.

Art. 5

Elezione del Consiglio nazionale

1. Per provvedere alle operazioni di voto viene costituito il seggio elettorale, composto da un rappresentante per ciascuna Unione regionale. Nell'ambito del seggio i componenti procedono alla nomina del Presidente.

2. Il seggio elettorale rimane costituito per la nomina dei componenti elettivi del Consiglio nazionale.

3. Il seggio elettorale, acquisite le risultanze dei lavori di verifica della Segreteria Nazionale, procede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio nazionale spettante a ciascuna Regione nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 8, dello Statuto. Decide, altresì, in ordine all'attribuzione dei resti.

4. A cura della Presidenza del Congresso deve essere data comunicazione immediata alle singole Unioni regionali del numero di Consiglieri spettanti.

5. Nella seconda fase dei lavori congressuali i Segretari delle Unioni regionali, o loro delegati, presentano alla Presidenza del Congresso l'elenco nominativo dei designati alla nomina di componenti del Consiglio nazionale, sulla scorta delle proposte dei delegati di ciascuna Unione regionale. I Consiglieri nazionali sono eletti, di norma, in proporzione agli iscritti.

6. Non meno di un terzo dei proposti alla carica di Consigliere nazionale deve essere scelto tra i Segretari aventi i requisiti previsti dall'art. 9, comma 3, dello Statuto. A tale scopo accanto al nome dei designati deve essere indicata la qualifica e la sede di servizio.

7. Il Congresso, sulla base delle designazioni presentate, procede alla nomina del Consiglio nazionale.

Art. 6
Elezione degli organi statutari

1. Il Congresso nazionale prima della conclusione dei lavori congressuali, procede, per votazione palese e con
2. Alla Presidenza dell'Assemblea sono inoltrate le candidature e le liste, sottoscritte da almeno 50 delegati contenenti: il nome ed il cognome dei candidati, la loro qualifica e la loro appartenenza regionale e provinciale.
3. Ogni lista deve prevedere i nominativi dei candidati alle cariche di:
a) Segretario nazionale; b) Presidente dell'Unione nazionale; c) Responsabile nazionale dell'organizzazione e relativa segreteria; d) Comitato esecutivo nazionale; e) Presidente del consiglio nazionale; f) Consiglio di Garanzia; g) Responsabili degli Organismi previsti all'art. 24 dello Statuto.
4. Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a quelli da eleggere secondo le previsioni statutarie. Ogni presentatore non può sottoscrivere più di una lista. Le sottoscrizioni devono essere rese e formalizzate innanzi al Presidente del seggio elettorale.
5. Dopo la comunicazione delle candidature si procede alla elezione e sono dichiarati eletti i candidati della lista che avrà raggiunto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di non raggiungimento del "*quorum*" si procede ad una seconda votazione e sono dichiarati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5. Qualora sia stata presentata e votata una sola lista si intendono eletti tutti i candidati compresi nella medesima, a condizione che la lista stessa abbia riportato almeno il voto favorevole del 50% dei votanti il cui numero, comunque, non deve essere inferiore al 50% degli aventi diritto.